

ACCORDO PER L'ATTIVITA' ASSISTENZIALE NEL PERIODO ESTIVO
(Periodo interessato: ultima settimana di giugno – prime tre settimane di ottobre)

Premesse

1. I dipendenti sono creditori di una media di 285 ore di ferie (maturate con riferimento al 31.12.03);
2. Sono pure creditori di una media di circa 20 ore da recuperare;
3. Il contratto di lavoro 1994-97, art. 18, comma 10, prevede l'obbligo per l'Ente di assicurare al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno due settimane di ferie nel periodo 1 giugno – 30 settembre;
4. Necessità di non interrompere per nessuna ragione le ferie concesse ai dipendenti, al fine di consentire loro il pieno recupero delle energie psicofisiche spese nel lavoro;
5. Elevata percentuale di malattie brevi (fino a 12 giorni – nell'anno 2002, 770 giorni, pari a 4620 ore nella sola RSA);
6. Rigidità della dotazione di personale, rispondente ai minimi fissati dagli standard regionali, ma poco flessibile a causa della suddivisione in nuclei;
7. Esperienza negativa dell'anno 2002, che pur a fronte di assunzioni straordinarie di personale, non ha consentito il pieno godimento delle ferie (assunte 4 unità nel periodo estivo).

Tutto ciò premesso e condiviso,
le sottoscritte parti, approvano quanto segue:

Per il periodo cui si applica il presente accordo, si impegnano a:


1. Riconoscere l'indennità di disagio a tutto il personale di assistenza interessato al cambiamento di turno o di nucleo;
2. Riconoscere una quota aggiuntiva per il personale che operava in turno nelle 24 ore;
3. Dare mandato alle RSU di concordare con la Direzione dell'Istituto l'entità e le modalità di corresponsione delle indennità indicate nei precedenti punti.

Si impegnano, altresì, a riconvocarsi entro il mese di settembre, per affrontare le seguenti questioni:

- a) verifica organici;
- b) organizzazione dei servizi
- c) 35 ore, art. 22 CCNL firmato il 1.04.99.

Le OO.SS. CGIL e UIL suggeriscono una riflessione sull'utilizzo notturno dell'infermiere professionale dell'Ente, parallelamente al servizio assistenziale effettuato da ditta esterna.

Chioggia, 16 giugno 2003.



Istituto per anziani
Il Segretario-Direttore

[Handwritten signature]

Le organizzazioni sindacali
RSU

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*
CGIL

[Handwritten signature]
CISL
[Handwritten signature]
UIL

CSA - FIADEL
[Handwritten signature]

ACCORDO PER L'ATTIVITA' ASSISTENZIALE NEL PERIODO ESTIVO
(Periodo interessato: ultima settimana di giugno – prime tre settimane di ottobre)

MODALITA' ED ENTITA' DELLA INDENNITA' DI DISAGIO

Premesse

Ricordato che con accordo firmato in data 16.06.03, tra la direzione dell'Istituto e le organizzazioni sindacali dei dipendenti, relativo alla attività assistenziale nel periodo estivo, si è previsto di accantonare l'importo per indennità notturna, non erogato al personale a causa dell'affidamento del servizio notturno ad impresa esterna, e di prevederne l'erogazione in favore dello stesso personale sotto forma di indennità di disagio;

Osservato che, sulla base del citato accordo, restano da concordare le modalità di erogazione della indennità di disagio, nonché la percentuale di risorse da riservare al personale che, secondo il piano di lavoro già predisposto da tempo, avrebbe dovuto effettuare un turno di lavoro comprendente anche l'orario notturno;

Rilevato, inoltre, che a scanso di equivoci nella individuazione del personale cui sono destinate le risorse, appare utile ed opportuno stilare apposito elenco nominativo;

Tutto ciò premesso e condiviso,
le sottoscritte parti, approvano quanto segue:

- Art. 1 -** Le risorse disponibili per l'erogazione della indennità di disagio prevista dall'accordo del 16.06.03, ammontano a complessivi Euro 7.310,00, come si desume dal seguente calcolo:
Notti Festive $18 * 8(\text{ore}) * 3,73(\text{costo orario}) * 3 (\text{operat.}) = 1.611,36$
Ordinarie $106 * 8(\text{ore}) * 2,24(\text{costo orario}) * 3 (\text{operat.}) = 5.698,56$.
- Art. 2 -** Il personale destinatario del presente accordo è quello operante nella RSA "Il Girasole" di viale Tirreno, singolarmente individuato nell'allegato al presente accordo.
- Art. 3 -** L'indennità di disagio viene erogata al personale individuato al precedente articolo per ogni ora di presenza in servizio, senza distinzione tra giorni serali e giorni festivi, sulla base dei seguenti valori economici:
- indennità di disagio personale diurno: 0,28 Euro
- indennità di disagio personale turnista: 0,52 Euro.
- Art. 4 -** L'indennità viene erogata a consuntivo finale sulla busta paga del mese di novembre, sulla base delle ore di presenza, tenendo conto del programma di lavoro già predisposto in precedenza e del periodo durante il quale ogni singolo dipendente avrebbe dovuto essere impegnato in un turno diurno o in un turno nelle 24 ore.